

(N. 2192)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

---

Concessione, a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, di un contributo straordinario di Lire 4 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52.

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, eretto in Ente morale con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1308, è stato ininterrottamente finanziato dallo Stato, dalla epoca della sua costituzione fino a tutto il 1944-45.

Il contributo dello Stato fu sospeso per gli esercizi finanziari 1945-46 e 1946-47, ma successivamente ripristinato, in quanto l'organismo in questione non era in grado di raggiungere, con i propri proventi, i fini statutarî.

La sovvenzione dello Stato fu stabilita in lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-1951 (legge 24 luglio 1951, n. 650). Questo ultimo contributo fu concesso per porre l'Istituto in condizione di convocare il Congresso

nazionale e di provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Senonchè, essendo stato lo Statuto del predetto Ente approvato solo di recente, la gestione commissariale dovrà protrarsi ancora per qualche tempo; da tale situazione consegue la necessità di disporre un ulteriore finanziamento a favore dell'Ente medesimo.

Avuto riguardo alle suesposte circostanze ed in considerazione delle alte finalità patriottiche che l'Ente persegue, si è ritenuto di confermare, per l'esercizio finanziario 1951-52, il suindicato contributo, nella stessa misura di lire 4.000.000 stabilita per il precedente esercizio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che determina, in pari tempo, i mezzi per far fronte alla cennata spesa.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo straordinario di lire 4.000.000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52.

## Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1 verrà fronteggiata con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-1952.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.